



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI VENEZIA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<b>CELENTANO</b>	<b>ALDO</b>	<b>Presidente e Relatore</b>
<input type="checkbox"/>	<b>DONELLA</b>	<b>MARCO</b>	<b>Giudice</b>
<input type="checkbox"/>	<b>GRASSO</b>	<b>MAURIZIO</b>	<b>Giudice</b>
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sull'appello n. 1301/2015  
depositato il 24/06/2015

- avverso la sentenza n. 874/2014 Sez:3 emessa dalla Commissione Tributaria Provincia  
di TREVISO  
contro:

[REDACTED]

**difeso da:**  
MARCHI ANDREA  
VIA LONGHIN 1 31100 TREVISO

**proposto dall'appellante:**  
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE TREVISO

**Atti impugnati:**  
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6X01AS02686/2013 IRPEF-ADD.REG. 2008  
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6X01AS02686/2013 IRPEF-ADD.COM. 2008  
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6X01AS02686/2013 IRPEF-IMPR.SEM. 2008  
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6X01AS02686/2013 IVA-OP.IMPONIB. 2008

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 1301/2015

UDIENZA DEL

10/10/2016 ore 09:30

N°

302/17

PRONUNCIATA IL:

10.10.2016

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

28.02.2017

Il Segretario  
Assistente Tributario  
Nicola Cicuto



## MOTIVAZIONE

**1.**La Direzione Provinciale di Treviso procedeva ad effettuare dei controlli fiscali nei confronti del sig. [REDACTED].

Il fatto che richiedeva gli opportuni approfondimenti da parte dell'amministrazione era costituito dall'aver ricevuto segnalazione che il predetto aveva corrisposto al fratello sig. [REDACTED] la somma di 1 milione di euro al fine di disporre della liquidità necessaria per far fronte alle compravendite immobiliari di cui agli atti n. 20565 e 20566 REG a Treviso nel 2007, serie IT.

La disponibilità di tale somma appariva eccessiva rispetto alla capacità contributiva ufficiale del sig. [REDACTED] (reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili di euro 71.830,00 nel 2007 ed euro 87.655 nel 2008).

All'esito degli accertamenti, compiuti in forza dei poteri di cui all'art. 32 del DPR n. 600/73 e dell'art. 51 co. 2 n. 7 del DPR n. 633/72, dopo avere effettuato indagini finanziarie appositamente autorizzate, l'Ufficio emetteva, dopo una articolata interlocuzione con il contribuente, e dopo aver valutato come non convincenti le giustificazioni offerte dei movimenti bancari due avvisi di accertamento: uno per l'anno di imposta 2007, l'altro (il n. T6X01AS02686/2013) per il 2008, oggetto del presente procedimento. Con tale avviso veniva ripreso a tassazione un reddito di euro 3.732.367,17, reddito ascritto alla attività di ristorazione gestita dal contribuente in Monastier di Treviso.

Tale importo era costituito dalla somma dei versamenti non giustificati (€2.658.382,07) e dei prelevamenti (€1.073.985,10) del pari rimasti privi di spiegazioni alternative a quelle ipotizzate dall'Ufficio sulla scorta della presunzione di legge

**2.**Avverso il predetto avviso di accertamento il sig. [REDACTED] proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Treviso prospettandone l'illegittimità per violazione del dovere dell'amministrazione di rimuovere l'atto attraverso l'esercizio dei poteri di autotutela, per difetto della data di notifica, per essere stato notificato prima del termine di 60 gg dalle notifica del PVC, per inverosimiglianza del reddito accertato, per il mancato riconoscimento di una percentuale di costi, per l'errata e falsa applicazione dell'art. 32 DPR n. 600/73 e 51 del DPR n. 633/72; lamentando altresì la illegittima applicazione delle sanzioni.

L'Ufficio si costituiva in giudizio replicando in ordine alle singole doglianze prospettate.

**3.**La Commissione Tributaria Provinciale di Treviso sez. III, con decisione n. 874/03/14 del 12.11.2014, accoglieva il ricorso condannando l'Ufficio alla rifusione delle spese di lite che quantificava in euro 20.000.

I Giudici di Prime Cure, all'interno di una trama argomentativa di non immediata intellegibilità nelle concatenazioni logiche, ritenevano violato l'art.12 della legge n.212/2000 non avendo l'Ufficio notificato al ricorrente un p.v.c. o un verbale di chiusura delle indagini ed atteso il termine di 60 giorni per emettere l'atto impositivo; reputavano comunque di rilevare che non adeguatamente comprovata risultava la pretesa tributaria nella dimensione accertata (euro 3.732.367,17), riferibile alla attività di ristorazione espletata dal ricorrente. Nel dettaglio osservavano, in modo lacustico, che la quantificazione operata dall'Ufficio avrebbe dovuto comportare un'entrata giornaliera di circa 10.000 euro e tale dato appariva, all'evidenza, a giudizio della Commissione, del tutto inverosimile.

**4.**Avverso la predetta decisione propone ricorso in appello l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Treviso che, dopo aver adeguatamente riassunto la vicenda nei suoi sviluppi cronologici ed aver, incidentalmente, rammentato che miglior sorte era toccata all'avviso di accertamento relativo all'anno di imposta 2007-peraltro in un contenzioso non concluso e nel quale nella fase processuale era stata disposta consulenza tecnica d'ufficio per la

quantificazione della pretesa: cfr. Commissione Tributaria Regionale del Veneto n.1070/19/15 del 19-5-2015 che riduce (portandolo a circa un quarto) l'accertamento effettuato dall'Ufficio- lamentava: A) l'erroneità dell'interpretazione data riguardo all'art.12 della legge n.212/2000-pur consapevole del contrasto esistente nella giurisprudenza della Suprema Corte riguardo alla portata del principio del contraddittorio nel procedimento tributario;-B) la non divisibilità del giudizio in ordine alla quantificazione della pretesa, avendo l'Ufficio provveduto a fare stretta applicazione delle presunzioni previste dalla legge riguardo agli importi prelevati e versati sui conti correnti che erano risultati privi di giustificazioni alternative rispetto a quelle "presunte";C) il mancato esercizio da parte della Commissione dei suoi poteri sostitutivi che gli avrebbero permesso la quantificazione della pretesa tributaria nella misura che i Giudici avessero comunque ritenuto provata all'esito del contraddittorio processuale.

5. La difesa del contribuente faceva pervenire in data 23 febbraio 2016 memoria con la quale aggiornava lo stato giurisprudenziale riguardo la violazione da parte dell'Ufficio dell'art.12 della legge n.212/2000 e richiama, nel merito, documenti giustificativi già prodotti in primo grado che non erano stati tenuti in adeguato conto dall'Ufficio.

6. Su richiesta congiunta delle parti -ed in funzione di uno spazio temporale in vista di un possibile accordo conciliativo-venivano disposti due rinvii che, evidentemente, non sortivano l'effetto sperato.

7. All'odierna udienza le parti presenti concludevano come da verbale.

Va preliminarmente rilevato che le illegittimità procedurali che erano state prospettate dal contribuente e che avevano trovato accoglimento da parte dei Giudici di primo grado, in adesione ad un orientamento giurisprudenziale in allora formatosi, devono ormai essere escluse in applicazione dei principi enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione con la decisione a sezioni unite n.24823/2015: attesa l'inesistenza nell'ordinamento tributario nazionale di un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale a carico dell'amministrazione finanziaria, nel caso di specie non si riscontra la violazione che avrebbe determinato l'invalidità irrecuperabile dell'accertamento.

In fatto va comunque rimarcato che più che adeguata deve ritenersi l'interlocuzione realizzata, nel caso di specie, nella fase endoprocedimentale dall'Ufficio ed articolata in più incontri con richiesta di chiarimenti e produzione di documenti-interlocuzione che si era rivelata poi inconcludente e si era concretizzata nella emissione degli atti di accertamento (oltre quello in esame vi era altro avviso per l'annualità 2007).

Del resto gli stessi rinvii richiesti ed ottenuti nella fase contenziosa-ed in particolare in questo grado-testimoniano di un progetto di composizione della controversia che ha "accompagnato" il percorso del contenzioso e che non ha trovato (ancora?) esito positivo-verosimilmente anche per la circostanza relativa alle sorti dell'accertamento dell'altra annualità-.

Nel merito la pretesa dell'Ufficio non può essere ritenuta provata nella quantificazione rappresentata nell'avviso di accertamento.

Appare infatti comunque insuperabile, al di là della opinabilità del giudizio sulla sufficienza o meno delle giustificazioni offerte dal contribuente riguardo ai movimenti bancari riepilogati nella memoria depositata il 23 febbraio 2016 (ma già rappresentati nel corso del giudizio di primo grado) -e che necessiterebbero di un attento scrutinio, praticabile peraltro non necessariamente in fase contenziosa (del resto le parti non hanno sollecitato integrazioni istruttorie, pur dimettendo la causa disposta nell'altro giudizio e la pronuncia della Commissione Tributaria Regionale che, nel recepire le risultanze della stessa, era divenuta ad un corposo ridimensionamento della pretesa tributaria)- l'errore di calcolo segnalato dall'attenta difesa come già presente nell'avviso di accertamento (i versamenti

non giustificati non ammonterebbero ad €2.658.382,07 (pag.54) ma ad € 2.429.058,68 ( con una differenza di € 229.323,39).

La richiesta dell'appellante riguardo all'esercizio di poteri "sostitutivi" che potrebbero condurre comunque ad un ridimensionamento dell'originaria pretesa oggetto dell'avviso impugnato non può trovare accoglimento :e ciò in forza e dell'orientamento più recente affermatosi nella giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. 4 aprile 2014 n.7961 e 7 maggio 2014 n.9810) che ribadisce la versione più "ortodossa" in tema di implicazioni del modello impugnatorio del processo tributario (il giudice può annullare l'atto impugnato ma non ha ,di regola, il potere di sostituirlo) e per la circostanza, determinante, che tale "petitum" appare prospettato, in via subordinata e del tutto generica,soltanto nel presente grado e pare presupporre un necessario, implicito ( e non consentito) mutamento della causa petendi (le ragioni della diversa quantificazione finirebbero per trovare ingresso solo nell'ambito di tale grado di giudizio),senza contare che non risultano richiesti né nuovi mezzi istruttori né particolari approfondimenti in ordine alla delimitazione degli aspetti del rapporto tributario che si assume poter essere scrutinato in questa sede.

Del resto le stesse conclusioni dell'appellante (pag.19 dell'atto di appello lett.D))non possono recepire e declinare le argomentazioni pur in precedenza sviluppate e nutrite di giurisprudenza di legittimità -peraltro abbastanza datata-orientata in senso contrario.

8.Le spese del presente grado possono peraltro essere compensate e per la considerazione che il difetto procedurale valorizzato dai Giudici di primo grado per invalidare l'accertamento in realtà si è rilevato insussistente e per le oscillazioni giurisprudenziali sottese ai poteri attribuiti alle Commissioni Tributarie e da ultimo ma non ultimo, per il parallelo ed incerto esito del contenzioso relativo alla annualità 2007 che ha, verosimilmente condizionato l'andamento di una trattativa tesa a ricercare sul piano conciliativo una soddisfacente definizione del contrasto insorto tra le parti.

**P.T.M.**

Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Treviso n.874/03/2014 del 12 novembre 2014.Spese compensate.

**Venezia-Mestre,10 ottobre 2016**



**Il Presidente est.**

**Aldo Gelantano**